



FAQ NUOVO SCHEMA DI CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA APPROVATO CON D.M. DEL 04 MARZO 2024

1. Nei nuovi disciplinari manca il riferimento all'avvalimento, quale disciplina si deve applicare?

Relativamente alla possibilità di inserire l'avvalimento di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023 e la garanzia fideiussoria ex art. 106 del D.lgs. 36/2023, nel disciplinare di gara si sottolinea che i contratti d'appalto per i servizi in oggetto sono inquadrabili come contratti misti, con prevalenza di servizi alla persona. In relazione a essi, l'art. 128 del Codice prevede un regime alleggerito (ovvero più snello e meno oneroso di quello ordinario) e richiama espressamente le disposizioni destinate a trovare applicazione nella procedura di evidenza pubblica diretta all'aggiudicazione. Tra di esse non figurano gli artt. 104 e 106. Pertanto, in sede di redazione del nuovo schema di capitolato, d'intesa con ANAC, si è ritenuto opportuno non includere l'avvalimento e la garanzia provvisoria negli atti di gara.

Sono, tuttavia, previsti altri istituti come il RTI e il subappalto, che può essere utilizzato anche come subappalto qualificante per spendere requisiti di altri operatori (indicati come subappaltatori) in gara.

2. Il nuovo articolo 13, con particolare riferimento alla possibilità di aumento della capienza fino a un massimo del 100% dei posti previsti, come si applica rispetto ai centri organizzati in singole unità abitative?

L'articolo 13 fa generico riferimento ai centri di cui all'articolo 1 dello Schema di capitolato d'appalto, prevedendo, quindi, l'applicabilità dello stesso anche ai centri di cui all'articolo 1 comma 2 lett. A. Ciò posto, va tuttavia specificato che l'articolo 1 prevede che i centri costituiti da singole unità abitative possano avere una capienza massima di 50 posti. Pertanto, con riferimento ai centri organizzati in singole unità abitative che abbiano raggiunto già la capienza massima, l'aumento previsto dall'articolo 13 opererebbe solo a seguito di individuazione di una nuova struttura.

3. È possibile indire una gara per la gestione della struttura avente ad oggetto un affidamento della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 6 mesi?

L'articolo 14 dello schema di capitolato prevede una durata dell'appalto di 24 mesi, e non può essere oggetto di deroga in forza dell'articolo 12 del D.lgs. 142/2015.

Si riterrebbe quindi preferibile procedere sempre a un affidamento per 24 mesi, e, in caso di necessità, avvalersi del diritto di recesso di cui all'articolo 27 del medesimo schema di capitolato.



4. In caso di affidamenti per due o più tipologie di strutture di accoglienza, è preferibile indire due distinte procedure di gara o una sola procedura divisa in lotti?

Per l'affidamento del servizio di accoglienza, ove la stazione appaltante debba procedere contestualmente all'affidamento della gestione di diverse tipologie di centri di accoglienza, si rileva che, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, è incentivata la soluzione che prevede l'indizione di un'unica procedura di gara con divisione in lotti per le diverse categorie di centro di accoglienza.

5. Per quanto riguarda il costo dei pannolini di euro 0,17 è da intendersi pro-die pro-capite o per singolo pannolino? Inoltre, l'età dei beneficiari per la fornitura dei pannolini è fino a 30 oppure 36 mesi?

Avendo riguardo alla fornitura di pannolini, il costo di € 0,17 è da intendersi pro-die pro-capite. Inoltre, la fornitura deve essere garantita fino a 36 mesi di età (e, come indicato nelle specifiche tecniche, anche oltre i 36 mesi di età, in base alle esigenze del minore, così come rilevate dall'ente gestore). Tale importo dev'essere calcolato soltanto nel caso in cui siano presenti nel centro minori sotto i 36 mesi, pertanto, l'incremento di euro 0,17 (o del relativo importo offerto in sede di ribasso) sarà calcolato nel pro die pro capite di tutti gli ospiti del centro in base alle effettive presenze. Resta inteso che il rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei pannolini avverrà in base ad idonea rendicontazione.

6. Nei nuovi disciplinari non sono presenti indicazioni in merito alla compilazione del DGUE, si può quindi ritenere che tale documento sia facoltativo?

Avendo riguardo al DGUE, quest'ultimo è tuttora previsto dal disciplinare di gara quale documento da allegare alla domanda di partecipazione. Sul punto, si dovrà richiamare la disciplina dettata dal D.lgs. 36/2023 all'art. 91.



7. Gli indumenti indicati nella tabella relativa al kit vestiario contenuta nelle specifiche tecniche, sono da intendersi riferiti al kit invernale ed estivo, in via cumulativa, da distribuire in parte nella stagione estiva ed in parte nella stagione invernale, oppure deve essere duplicato nelle quantità per la consegna invernale e la consegna estiva?

L'elenco del vestiario riportato nella tabella di cui alle specifiche tecniche costituisce un singolo kit e al migrante dovrà essere distribuito un ricambio dello stesso nel passaggio dalla stagione calda alla fredda o viceversa (tenuto conto della congruità dei capi di vestiario rispetto alla stagione medesima). La consegna avviene ad ogni passaggio dalla stagione calda alla fredda, per tutta la durata del soggiorno del migrante all'interno del centro (in quanto, per i centri di accoglienza, il ricambio è previsto per ogni posto con un turnover all'anno).

8. L'indicazione riferita alla presenza quotidiana nei centri di operatori diurni e notturni contenuta nell'articolo 5, va intesa quale espressione generica della presenza quotidiana di personale in ciascun centro di accoglienza, comprensiva anche delle figure specificate nel monte ore settimanale previsto, o la figura degli operatori diurni e notturni è da aggiungersi alle figure professionali per le quali si è previsto uno specifico monte orario settimanale?

Avendo riguardo agli operatori diurni e notturni - che hanno un proprio inquadramento e monte ore settimanale - la presenza di tali figure è da aggiungersi a quella delle figure professionali. Invero, tutte le figure contenute nella tabella del personale devono essere impiegate nelle quantità ivi previste (o, eventualmente, in quantità superiori).

Inoltre, tra gli operatori non può essere annoverato il personale impiegato per l'erogazione del servizio di pulizia e di igiene ambientale. Quest'ultimo dovrà essere garantito dall'ente gestore nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. Solo per i centri di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), alcuni servizi - lett. a) e d) dell'art. 4, co. 1, dello schema di capitolato d'appalto - sono sostituiti con la fornitura di attrezzature e prodotti per l'igiene, le pulizie e la raccolta dei rifiuti ordinari, da effettuarsi a cura dei migranti ospiti.

9. Nell'ambito della turnazione prevista dall'Allegato A, il servizio dell'operatore notturno nei centri collettivi potrà essere espletato in reperibilità con obbligo di residenza nel centro medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 57 del CCNL di settore?

Per quanto riguarda il servizio dell'operatore notturno nei centri collettivi, questo non potrà essere espletato in reperibilità con obbligo di residenza nel centro, ai sensi dell'art. 57 del CCNL di riferimento (come invece previsto per le unità abitative ex art. 1, comma 2, lettera a), del capitolato), ma dovrà essere considerato come lavoro notturno ex art. 54 del CCNL in parola.



10. Qual è la cadenza temporale minima per l'erogazione da parte dell'ente gestore dei corsi di formazione ed aggiornamento rivolti al personale impiegato per i servizi alla persona previsti dall'articolo 5 punto 8 dello schema di capitolato?


Si ritiene che la frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale possa dipendere anche dai profili professionali dei lavoratori impiegati nel centro e dalle novità in materia. Pertanto, la valutazione sulla frequenza degli stessi dovrà essere lasciata in capo all'ente gestore, che è tenuto a programmarla in base alle esigenze effettive. Da ciò discende l'onere della Prefettura di verificare l'idoneità del piano di formazione posto in essere dall'ente gestore, affinché siano perseguiti uniformi standard di accoglienza sul territorio nazionale.

11. Il corrispettivo riferito al Kit di primo ingresso vestiario è da intendersi in via forfettaria pari all'importo offerto in sede di gara, sulla base di adeguata rendicontazione, ovvero se è da intendersi a titolo di rimborso delle mere spese affrontate per l'acquisto dei singoli capi?

Il corrispettivo riferito al Kit di primo ingresso è oggetto di separata rendicontazione, che ha come limite massimo l'importo offerto in sede di gara, ma che dovrà comunque essere certificato da idonea documentazione comprovante la spesa.

12. Nei nuovi disciplinari manca il riferimento alla garanzia per la partecipazione alla procedura, quale disciplina si deve applicare?

Relativamente alla disciplina della garanzia fideiussoria *ex art. 106 del D.lgs. 36/2023*, nel disciplinare di gara si sottolinea che i contratti d'appalto per i servizi in oggetto sono inquadrabili come contratti misti, con prevalenza di servizi alla persona. In relazione a essi, l'art. 128 del Codice prevede un regime alleggerito (ovvero più snello e meno oneroso di quello ordinario) e richiama espressamente le disposizioni destinate a trovare applicazione nella procedura di evidenza pubblica diretta all'aggiudicazione. Tra di esse non figura l'articolo 106. Pertanto, in sede di redazione del nuovo schema di capitolato, d'intesa con ANAC, si è ritenuto opportuno non includere la garanzia provvisoria negli atti di gara.



13. Come effettuare l'aggiornamento dei costi dell'Allegato B?

A seguito del rinnovo del CCNL relativo al settore delle cooperative sociali, in data 26 gennaio 2024 e della sottoscrizione delle apposite tabelle, recanti il costo del personale, in data 5 marzo 2024, l'aggiornamento dei costi dell'Allegato B al nuovo schema di capitolato dovrà essere effettuato sulla base della tabella trasmessa a tutti gli UTG con circolare n. 25464 del 7 giugno 2024 e circolare n. 23196 del 23 maggio 2024.

14. Quali sono le modalità per adeguare i costi del capitolato all'incremento del valore pcpd a seguito del rinnovo del CCNL di categoria?

Le due alternative percorribili al fine di adeguare i costi del capitolato all'incremento del valore pro-capite pro-die, così come quantificato in seguito al rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali e alla sottoscrizione delle apposite tabelle recanti il costo del personale, sono: 1. Si può procedere con la revoca della procedura di gara, per applicare, sin da subito, i nuovi costi pro-capite pro-die. 2. Si può concludere la gara già bandita con gli importi indicati nell'Allegato B del vigente schema di capitolato d'appalto; successivamente, si procederà alla rimodulazione dei corrispettivi in corso di esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 13, comma 2, lett. g), del capitolato d'appalto. La scelta tra le suddette opzioni è rimessa alla discrezionalità delle singole Prefetture, avendo riguardo alle relative esigenze e al contesto in cui si trovano a operare.

15. Quali sono le prestazioni mediche che non sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale aventi limite massimo di 500 euro annui?

Con riguardo all'importo di € 500,00 (limite massimo annuo) per farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN *"per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover"*, si ritiene che i suddetti fondi vadano utilizzati per ogni tipologia di prestazione e/o acquisto di beni di natura farmacologica, debitamente prescritti dal medico, non rientranti nel novero degli esami coperti dal SSN e che siano strettamente necessari a garantire la piena tutela del diritto alla salute. Sarà dunque possibile chiedere l'indennizzo di spese mediche di cui risulti necessario l'erogazione, la prenotazione di esami diagnostici, visite specialistiche e cure di prima necessità non ricomprese dal SSN, delle quali l'ospite ha urgente e stretta necessità e senza le quali si pregiudicherebbe la sua salute. Atteso che le principali spese mediche vanno coperte dal SSN e che la clausola è pensata per le esigenze mediche che non possono essere garantite dal servizio pubblico, l'utilizzo delle suddette somme avverrà in base alle singole esigenze degli ospiti, nei limiti della spesa complessiva annuale di euro 500,00, che non va calcolata per singolo migrante ma per il numero dei posti previsti dal contratto, a prescindere dal turnover. Ciò comporta che alcune persone accolte potranno beneficiare di somme maggiori rispetto ad altre, in base a comprovate esigenze, ma sempre nel rispetto dei limiti predetti indicati nel capitolato.



16. Qual è l'inquadramento professionale e quali sono i requisiti dell'operatore sociale "senza titolo"?

L'allegato C del nuovo schema di capitolato rinvia, ai fini dell'inquadramento professionale, all'art. 47 CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. La citata norma prevede, per l'inquadramento contrattuale categoria D, il possesso di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente o di adeguato titolo di studio o la partecipazione a processi formativi o l'esperienza maturata in costanza di lavoro. La figura dell'educatore senza titolo con inquadramento D1 è da intendersi così come prevista dal CCNL. L'allegato C, inoltre, ha previsto che a tale figura sia anche assimilabile (e quindi inquadrabile nel livello D1) il personale con le lauree ivi elencate. Ne consegue che rientra nell'autonomia organizzativa del singolo operatore economico a cui è affidato il servizio di accoglienza individuare quale sia l'inquadramento più opportuno per le figure.

17. Come calcolo le spese del trasporto scolastico per minori qualora tali spese superino il limite massimo di 180 euro?

Per quanto attiene al trasporto scolastico, nell'ipotesi in cui non sia possibile far rientrare la spesa nel limite massimo di 180 euro, l'allegato B dello schema di capitolato d'appalto prevede: *"Alla liquidazione dei corrispettivi e al rimborso dei costi riguardanti le prestazioni sopra elencate può aggiungersi, in corso di esecuzione del contratto, il rimborso dei costi vivi appositamente documentati dall'aggiudicatario in relazione agli eventuali servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 7, punti a), b), e c), e n. 8, dello schema di capitolato. Tali costi vivi, non essendo oggettivamente predeterminabili dall'Amministrazione sul piano delle sottese esigenze, delle circostanze e delle concrete modalità di erogazione del trasporto, non vengono pertanto quantificati in misura pro-die/pro-capite nell'ambito delle sottostanti tabelle"*. A tal proposito, l'art. 2 lett. B n. 8 dello schema di capitolato prevede che per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole.



18. Il limite massimo di 180 euro per le spese relative al materiale didattico per i minori è da intendersi per singolo minore oppure è possibile applicare una compensazione tra le esigenze di più minori?

Per ciò che riguarda l'acquisto del materiale didattico qualora i libri di testo non siano reperibili tramite i fondi messi a disposizione dalle amministrazioni locali – a garanzia del diritto fondamentale allo studio – il limite massimo di 180 euro all'anno è da intendersi per ciascun minore effettivamente presente nel centro e non appare possibile per l'ente gestore effettuare compensazioni tra le spese.

19. Se l'ospite del centro di accoglienza si assenta temporaneamente in occasione di ricovero ospedaliero quali servizi si devono assicurare?

Per quanto concerne la disciplina di erogazione dei servizi ai migranti in caso di assenza temporanea giustificata, nelle ipotesi di ricovero in strutture ospedaliere l'ente gestore assicura all'ospite tutti i servizi giornalieri previsti dal contratto sottoscritto alla luce del nuovo schema di capitolato, compreso il *pocket-money*, fatta eccezione per i servizi forniti dall'azienda sanitaria, quali, ad esempio, la distribuzione dei pasti.

20. È possibile erogare i buoni spesa e/o derrate alimentari sotto forma di denaro contante del medesimo valore e/o accredito su carta prepagata et similia nei centri istituiti in singole unità abitative, di cui all'art. 1 comma 2, lett. a)?

Per quanto concerne l'erogazione dei buoni spesa e/o delle derrate alimentari, l'ente gestore deve attenersi alla forma di erogazione del servizio strettamente disciplinata dal nuovo schema di capitolato d'appalto (cfr. art. 2, lettera B, numero 5). Inoltre, con riferimento specifico ai buoni pasto, le specifiche tecniche di cui all'allegato 1-bis prevedono un'espressa tracciabilità degli stessi necessaria a ricondurre il loro utilizzo all'acquisto di generi alimentari. La sostituzione dei buoni pasto con denaro contante renderebbe difficile la tracciabilità da parte dell'ente gestore.



MINISTERO
DELL'INTERNO

21. Con riferimento al kit di primo ingresso previsto dal capitolato, di cui all'art. 2 lett. d), è possibile sostituirlo con l'erogazione di denaro di importo equivalente su una carta prepagata o sotto forma di contante?

Per quanto riguarda la richiesta inerente alla possibilità di erogare del denaro (nel limite massimo annuo previsto) versato in una carta prepagata o in moneta contante direttamente all'ospite affinché acquisti autonomamente il vestiario necessario, tale opzione non appare condivisibile poiché sarebbe difficile verificare l'effettivo acquisto di tutti gli indumenti specifici previsti da capitolato.

22. Se vi è il dubbio che il kit di primo ingresso sia stato già fornito all'ospite in un'altra fase dell'iter di accoglienza come bisogna comportarsi?

Per quanto riguarda le modalità di individuazione degli ospiti che hanno già ricevuto un kit di primo ingresso, premesso che il suddetto kit deve essere consegnato nelle strutture di cui agli artt. 10-ter del D.lgs. 286/1998 e 11 co. 2-bis del D.lgs. 142/2015, in caso di dubbi si suggerisce di prendere opportuni contatti con le Prefetture di provenienza in cui hanno sede le predette strutture. Qualora ciò non sia possibile e il migrante appaia privo del kit, è consigliabile consegnarlo.

23. È possibile applicare per gli operatori del centro di accoglienza un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro diverso da quello consigliato nel nuovo schema di capitolato 2024?

Con riguardo all'applicazione di un CCNL diverso da quello di riferimento, viene in considerazione l'articolo 5 comma 2 del nuovo schema di capitolato che testualmente recita: *"l'aggiudicatario... è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023"*.



Errori materiali

- Nell'articolo 1, punto 2, lettera a), il riferimento all'articolo 2, lettera b), punto 7 è frutto di mero errore materiale: si corregga con punto 6.
- Parimenti, nelle specifiche tecniche, laddove sia disciplinato il servizio di lavanderia e qualora si faccia riferimento all'articolo 2, lettera b), n. 7, del capitolato, si consideri errore materiale e si corregga con n. 6.
- Nell'articolo 5, comma 2, il riferimento all'articolo 57, comma 2, del D.lgs. 36/2023 è frutto di mero errore materiale: si corregga con comma 1.
- Nell'articolo 22, comma 1, lettera b, il riferimento all'articolo 1, comma 9, è frutto di mero errore materiale: si corregga con comma 8.
- Nell'All. B, punto 11, il riferimento art. 1, comma 1, lett. a) e b), è frutto di mero errore materiale: si corregga con art. 1, comma 2, lett. a) e b).
- Nell'All. 5-bis, al punto B), il servizio di cura e igiene di capelli e di barba e il servizio di lavanderia sono rispettivamente i punti 6 e 7 dell'elenco, da correggersi in quanto l'attuale numerazione è frutto di mero errore materiale.
- Nella tabella personale CPR, relativamente alla figura "*mediazione linguistica op. diurno (6/22)*", alla colonna da 51 a 150 posti, si corregga la dicitura presente con "*2 unità per 16 ore da 51 a 100 posti + 1 unità in compresenza per 16 ore da 101 fino a 150 posti*". Nella colonna da 151 a 300 posti si corregga con "*3 unità in compresenza per 16 ore da 151 a 200 posti+ 1 unità in compresenza per 16 ore da 201 a 300 posti*". Per l'operatore di mediazione linguistica notturno, alla colonna da 151 a 300 posti, si corregga la dicitura presente con "*3 unità in compresenza per 8 ore da 151 a 200 posti+ 1 unità in compresenza per 8 ore da 201 a 300 posti*".
In corrispondenza dell'infermiere, nelle colonne da 51 a 150 posti e da 151 a 300 posti, occorre inserire accanto a "*168 ore a settimana*" la specifica "*24 ore al giorno*".
- Nell'articolo 16, comma 1, terzo punto, il riferimento all' art. 1, comma 2, lett b), è frutto di mero errore materiale e dovrà essere sostituito da art. 1, comma 2, lett. a).
- Nella tabella relativa alle strutture di cui all'art. 14 del D.lgs. 286/98, di cui all'All. B, nella nota riguardante il kit, il costo pro-die pro-capite di 1,88 euro è frutto di mero errore materiale: si corregga con 1,90 euro.
- Nelle tabelle di cui all'All. B, per "kit di primo ingresso" deve intendersi il kit vestiario.